

Norme & Tributi



**NT+LAVORO**  
**Ricongiunzione liberi professionisti**  
Con la circolare 17/2024 di ieri l'Inps ha fornito le istruzioni per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i

liberi professionisti. Per le domande presentate nel 2024 rate con interesse del 5,4 per cento.  
La versione integrale dell'articolo su: **ntpluslavoro.ilssole24ore.com**

# Costi aziendali più onerosi con l'addio al contratto di espansione

Lavoro

Non più utilizzabile lo scivolo che prevedeva un contributo statale ai costi per le aziende

La prosecuzione dell'attività è comunque più costosa delle altre tipologie di esodo

Claudio Pinna  
Ciriaco Serluca

Quest'anno le società dovranno procedere alle riorganizzazioni della forza lavoro senza poter contare sul contratto di espansione che, introdotto nel 2019 e poi prorogato, non è più disponibile. Uno strumento che in diversi contesti si è rivelato efficace e meno costoso rispetto agli altri rimasti in vigore.

Tra le varie prestazioni, il contratto di espansione consentiva alle società con almeno 50 dipendenti di accompagnare i lavoratori alla cessazione anticipata del servizio rispetto al pensionamento normale in maniera socialmente responsabile. Più in particolare poteva essere coinvolto tutto il personale che si trovava a meno di cinque anni dal pensionamento, sia di vecchiaia (attualmente 67 anni), sia anticipato (ora 42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne). Il lavoratore coinvolto dal programma interrompeva l'attività con la società e riceveva (finanziata dall'azienda) una prestazione pari al trattamento pensionistico maturato alla cessazione. La società, per coloro che nei cinque anni successivi avrebbero raggiunto il pensionamento anticipato, si

Soluzioni a confronto

Esempio di effetti sul reddito del lavoratore e sui costi per l'azienda relativi agli ultimi quattro anni prima del pensionamento. Il pensionamento con quota 100 è accompagnato dalla corresponsione di un'una tantum al lavoratore a compensazione della differenza tra l'importo della pensione ordinaria e di quota 100. Importi in euro

| SOLUZIONI A DISPOSIZIONE                                | CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE           |        |                                 |        |                |        | CONSEGUENZE PER L'AZIENDA |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                         | UNA TANTUM ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO |        | PREPENSIONAMENTO, REDDITO ANNUO |        | PENSIONE ANNUA |        | COSTO TOTALE DEL LAVORO   | RISPARMIO RISPETTO ALLA PROSECUZIONE DEL LAVORO |
|                                                         | LORDA                                   | NETTA  | LORDO                           | NETTO  | LORDA          | NETTA  |                           |                                                 |
| Proseguimento attività lavorativa fino al pensionamento | 0                                       | 0      | 35.000                          | 23.205 | 30.614         | 22.647 | 196.000                   | 0                                               |
| Contratto di espansione fino alla pensione anticipata   | 0                                       | 0      | 24.993                          | 18.745 | 30.614         | 22.647 | 102.406                   | 93.594                                          |
| Contratto di espansione fino alla pensione di vecchiaia | 0                                       | 0      | 24.993                          | 18.745 | 28.007         | 21.005 | 71.781                    | 124.219                                         |
| Isopensione                                             | 0                                       | 0      | 24.993                          | 18.745 | 30.614         | 22.647 | 146.171                   | 49.829                                          |
| Pensionamento con quota 100                             | 98.684                                  | 72.046 | 24.993                          | 18.745 | 24.993         | 18.745 | 98.684                    | 97.316                                          |

Fonte: elaborazione Aon

faceva carico anche dei contributi previdenziali necessari per perfezionare il requisito pensionistico. Contributi che invece potevano non esser versati qualora il lavoratore si fosse trovato a meno di cinque anni dal pensionamento di vecchiaia. Il contratto di espansione prevedeva inoltre una compensazione per le società. Infatti una parte del costo era sostenuto dallo Stato tramite l'utilizzo della Naspi per finanziare l'indennità di accompagnamento a pensione e il riconoscimento della contribuzione figurativa. Senza questo strumento, i costi a carico delle aziende per accompagnare a pensione i dipendenti aumentano sensibilmente, come evidenziato nell'esempio elaborato, ipotizzando il caso di un lavoratore che percepisca una retribuzione annua lorda di 35mila euro e

si trovi a quattro anni dal pensionamento. Se continua l'attività, l'azienda ha un costo complessivo di 196mila euro. Nel secondo scenario il lavoratore è coinvolto nel prepensionamento così come stabilito dal contratto di espansione. Nel quarto scenario abbiamo considerato lo strumento che ormai presumibilmente sarà utilizzato con maggiore frequenza, cioè l'isopensione (articolo 4 della legge 92/2012). Nel quinto, invece, abbiamo ipotizzato che il lavoratore abbia maturato il diritto alla pensione anticipata quota 100. Al momento della cessazione dal servizio la società può erogare un'indennità di fine rapporto aggiuntiva pari al valore capitale del trattamento, ma l'Inps visualizza che riceverà e quella che invece riceveruto se fosse rimasto in servizio in

al pensionamento definitivo. I risultati sono evidenti. In tutti gli scenari alternativi rispetto alla prosecuzione dell'attività, il lavoratore riceve redditi che dovrebbero consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita. La società riceve in tutti i casi un risparmio del costo del lavoro. Ma con il contratto di espansione il risparmio sarebbe oscillato da 93mila a 124mila euro, mentre con l'isopensione non arriva a 50mila euro. L'augurio è che strumenti del genere siano di nuovo considerati nella prossima revisione del nostro sistema pensionistico e solo attraverso un impegno comune tra lavoratori, aziende e Stato si può trovare la giusta quadra, senza far pesare almeno il principio dell'equità e della solidarietà a rischio i conti pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Ddl Ferragni, obblighi di trasparenza per aziende e influencer

Beneficenza

Atteso domani in Cdm Dall'Antitrust sanzioni da 5mila a 50mila euro

Obbligo di indicare sui prodotti le finalità dei proventi e il destinatario della beneficenza, l'importo o la quota destinati a quel fine, e sanzioni da 5mila a 50mila euro, con la possibilità di sospensione dell'attività per un anno in caso di violazioni reiterate: lo prevede la bozza del disegno di legge sulla trasparenza sulla destinazione a scopo benefico di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, noto come Ddl Ferragni, atteso domani in Consiglio dei ministri. Competente a irrogare le sanzioni è l'Antitrust.

Gli obblighi

Si prevede inoltre l'obbligo, prima della messa in commercio dei prodotti, di indicare all'Autorità quelle informazioni obbligatorie, nonché il termine entro cui sarà versato l'importo destinato alla beneficenza. Entro tre mesi da quella scadenza il produttore dovrà comunicare all'Autorità il versamento. «Nei casi di minore gravità – prevede la bozza – la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno».

Cosa indicare sui prodotti

Sulle confezioni dei prodotti i cui proventi sono in parte destinati a scopi di beneficenza vanno indicati «il soggetto destinatario dei proventi della be-

neficenza; le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza; l'importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato» oppure, nel caso in cui non lo sia, «la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto».

Multe fino a 50mila euro

Il provvedimento sanzionatorio – la multa va dai 5mila ai 50mila euro – dovrà essere pubblicato sui siti sia del produttore sia dell'influencer che ha pubblicizzato il prodotto. Non solo. Anche l'Antitrust provvederà a darne notizia, passando anche dai media.

**Sulle confezioni vanno indicati destinatari, finalità e importi (o percentuali) destinati alla donazione**

Nell'articolo 4, relativo a controlli e sanzioni, è infatti messo nero su bianco che «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista». «In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma - recita la norma - l'Autorità applica una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro».

—R.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Senza registro il finanziamento dei soci con aumento di capitale

Cassazione

Il denaro rimane definitivamente acquisito al patrimonio della società

Angelo Busani

La menzione del contratto di finanziamento-soci, stipulato in forma orale, che sia contenuta in una deliberazione di aumento o di riduzione del capitale sociale, non comporta l'applicazione dell'imposta di registro (con aliquota del 3%) qualora l'intero importo del finanziamento sia imputato ad aumento del capitale sociale o a copertura di perdite.

Lo decide la Cassazione nella sentenza n. 1960 del 18 gennaio 2024, conseguentemente riformando la pronuncia (3065 del 21 giugno 2019) emessa in senso contrario dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, a sua volta aveva confermato la sentenza della Commissione provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l'avviso di liquidazione emanato dall'Agenzia delle entrate.

La decisione della Cassazione è argomentata con la considerazione secondo cui l'articolo 22, comma 2, del Dpr 131/1986 (il Tur, Testo unico dell'imposta di registro) sancisce che l'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta di registro quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.

Infatti, passando a capitale sociale (o a copertura perdite) l'apporto che i soci abbiano effettuato a favore della società a titolo di finanziamento, si

determina la cessazione degli effetti del contratto di finanziamento (vale a dire che la società non è più tenuta a restituire al socio finanziatore la somma oggetto di finanziamento e gli interessi che siano stati eventualmente pattuiti) e il denaro oggetto di finanziamento rimane definitivamente acquisito al patrimonio della società. In altre parole, nello stato patrimoniale della società in questione, si cancella il debito dalla colonna del passivo e un importo corrispondente si contabilizza nel patrimonio netto.

Fino a qui la sentenza n. 1960/2024 susciterebbe un interesse abbastanza contenuto, poiché si "limiterebbe" a confermare (il che è comunque un fatto importante, per la tranquillità degli operatori professionali) la svolta che la Cassazione ha maturato, rispetto alla sua precedente giurisprudenza, con la decisione n. 3841/2023, nella quale è stato appunto sancito che il passaggio a capitale del finanziamento soci non è da considerare una fattispecie imponibile.

È invece molto interessante la considerazione che la sentenza 1960/2024 svolge con riferimento al-

la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14432 del 24 maggio 2023, per due principali ragioni. Primariamente, perché afferma in modo espresso che tra tali decisioni non esiste contraddittorietà, in quanto nella sentenza 14432/2023 è stato esaminato un caso diverso da quello deciso nel 2024 e, cioè, il caso di un finanziamento soci non passato a capitale nella sua interezza, ciò che ha portato le Sezioni Unite a decidere che non potevano «considerarsi cessati gli effetti» del finanziamento enunciatore (e che quindi non era maturato il presupposto di esonero dalla tassazione disposto dall'articolo 22, comma 2, Tur).

In secondo luogo, la sentenza 1960/2024 è interessante perché implicitamente conferma l'avviso della Cassazione sul controverso punto se tra il contratto di finanziamento e il verbale assembleare che lo enuncia per convertirlo in patrimonio netto sussista, o meno, una identità di "parti".

Si tratta di una questione assai rilevante, in quanto l'articolo 22, comma 1, Tur, dispone che uno dei presupposti della tassazione per enunciazione è il fatto che l'atto enunciatore sia stato posto «in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione».

Secondo una consistente corrente interpretativa, il verbale di un'assemblea (o di un altro organo collegiale) è un atto nel quale, per sua stessa natura, non è rilevabile la presenza di "parti", espressione tipica invece degli atti con natura contrattuale. Per la Cassazione, invece, il concetto di "parti" deve essere interpretato non nel senso "contrattualistico" del termine, ma in senso lato, con la conseguenza che anche il verbale assembleare ben si presta a essere considerato come un atto enunciatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Aspenia**  
Rivista di Aspen Institute Italia  
diretta da Marta Dassu

**La debolezza della potenza**

**L'America a un anno dal voto**

**La Cina alla fine del miracolo**

**La Terra Santa alla guerra**

4  
2023

**IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE**

**A € 12,00\* E IN LIBRERIA**

\*Oltre al prezzo del quotidiano.



Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritrila, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Shopping



E-book disponibile su Shopping24.it e sui principali store online

Il Sole

**24 ORE**